

TI_GERICHTE 52.2005.64 vom 3. Mai 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-05-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.64

FR: TI_GERICHTE 52.2005.64 du 3 mai 2005

IT: TI_GERICHTE 52.2005.64 del 3 maggio 2005

Regeste

divieto di guidare in Svizzera a tempo indeterminato per dedizione al bere (misura di sicurezza)

Erwägungen

E. 16

cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c vLCStr). In simili evenienze, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei (art. 30 cpv. 1 OAC) e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 17 cpv. 1bis vLCStr), fissando un periodo di prova che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis vLCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 vLCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 vLCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo ed assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung"; cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, n. 2180 ss., in particolare n. 2185; FF 1986 III p. 199). Tale severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di sopprimere il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza del traffico almeno durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente lungo per permettere all'interessato di guarire dalla patologia che lo rende incapace. La durata del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca, qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell'ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., n. 2202 ss.). L'autorità cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell'ambito della commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una valutazione globale dei vari elementi per operare un pronostico il più sicuro possibile sull'idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF 124 II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a). Secondo il diritto federale, l'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera (cfr. art. 45 OAC). La Convenzione internazionale per la circolazione degli autoveicoli del 24 aprile 1926, ratificata sia dalla Svizzera che dall'Italia, prevede dal canto suo che il conducente di un autoveicolo è tenuto a conformarsi alle leggi ed ai regolamenti disciplinanti la circolazione stradale nel Paese nel quale guida (art. 8). Ne segue il ricorrente, quale titolare di una licenza di condurre estera che ha commesso un delitto di guida in stato di ebbrezza in Svizzera, è di principio sanzionabile dal profilo

amministrativo in base alle stesse norme applicabili ai detentori di una patente svizzera, con la differenza che nei suoi confronti la revoca del documento - sia essa d'ammonimento o di sicurezza - è sostituita da un divieto di guidare su territorio elvetico. 4.2. Il ricorrente circola in Svizzera con una certa regolarità da una decina d'anni ed in questo lasso di tempo relativamente breve è già stato oggetto di due misure amministrative per aver commesso infrazioni alle norme del traffico qualificate come delitti. Come accennato in narrativa, nel 2003 gli è stato infatti inflitto un divieto di circolazione di cinque mesi per aver guidato in un grave stato di ebbrezza ed essere incorso in un incidente. È stato riammesso a condurre nel nostro paese il 29 luglio 2003. Il 22 aprile 2004, trascorsi neppure nove mesi dalla scadenza della precedente misura amministrativa, il ricorrente ha nuovamente guidato sotto il forte influsso di bevande alcoliche, inducendo la competente autorità cantonale ad effettuare degli accertamenti circa la sua idoneità al volante. Giustamente, poiché al contrario di quanto sembra supporre l'insorgente, una simile iniziativa non dipende dagli esiti dei procedimenti penali che vengono normalmente avviati a seguito di violazioni più o meno gravi alle norme del traffico; basta che in relazione ad accadimenti recidivanti come quelli verificatisi la notte del 22 aprile 2004 nasca il giustificato sospetto che un conducente non è idoneo alla guida e possa quindi costituire un pericolo per la sicurezza del traffico. Nel contesto di un provvedimento di sicurezza come quello in esame, il fatto che RI 1 abbia subito sanzioni pecuniarie gravide di conseguenze dal profilo economico e debba guidare per raggiungere più comodamente il posto di lavoro si avvera quindi del tutto irrilevante. La misura amministrativa adottata nei suoi confronti è volta a tutelare la sicurezza del traffico in funzione di una sua supposta inidoneità alla guida. Su quest'ultima valutazione ed il conseguente divieto di circolazione a tempo indeterminato che ne deriva non possono certamente influire la mancanza di precedenti di altra natura o le circostanze invocate nel gravame, suscettibili di essere considerate tutt'al più nella commisurazione di un provvedimento di ammonimento che qui non è in discussione. 4.3. Le autorità inferiori hanno fondato la controversa misura amministrativa sulle risultanze della perizia allestita il 14 novembre 2004 dallo psicologo _____ in base ad un ampio ventaglio di elementi di giudizio (informazioni e dati clinici concernenti il ricorrente, esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati emergenti da test e questionari di stampo psicologico). All'insorgente viene principalmente rimproverato "un consumo smodato occasionale in un potus di base a carattere sociale" ritenuto problematico a causa soprattutto di un "atteggiamento di scarsa critica". A mente del perito, questo genere di abusi "non consente purtroppo di ritenere realmente e costantemente garantita l'idoneità alla guida sicura". L'incapacità alla guida è pertanto da ricondurre innanzitutto ad un consumo smodato, seppure sporadico, di bevande alcoliche. A questo fattore, particolarmente allarmante se si considerano le gravi alcolemie riscontrate (2.02 - 2.46 ‰ nel 2003; 2.08 - 2.51 ‰ nel 2004) in un quadro sintomatologico di saturazione, va aggiunta l'incapacità del ricorrente di spiegare in modo plausibile le elevate concentrazioni alcolemiche ritrovate nel suo sangue. Ciò si traduce di fatto nell'impossibilità di misurare e tenere sotto controllo la quantità di alcol sorbito, sino al raggiungimento di tassi elevati che tuttavia non gli impediscono di mettersi al volante. In siffatto contesto, poco importa che il consumo sia limitato a casuali ritrovi conviviali. L'insorgente ha dimostrato che in quei frangenti non è in grado di frenare l'eccessiva assunzione di alcolici, il che lo rende potenzialmente pericoloso per la sicurezza stradale. Lo comprovano le disavventure nelle quali è incappato, in particolare l'incidente del 2003, caratterizzate da ebbrezza al volante con tassi superiori al 2 ‰. Quest'ultimo valore, in un soggetto che prima facie è sempre apparso sobrio ai

controlli, indica peraltro una eccellente resistenza all'etile tipica delle persone dedite al bere. Dall'esame della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dal ricorrente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Sotto questo profilo, le argomentazioni esposte nel gravame, orientate sull'assenza di dati oggettivi comprovanti una dipendenza dall'alcol, non possono trovare favorevole accoglienza. Come ben spiega l'esperto, il 60% delle persone in giovane età con abuso etilico (dipendenti o no) è asintomatico a livello epatico. L'insorgente dimentica peraltro di essere risultato positivo agli esami esperiti il 28 ottobre 2004, dai quali è emersa un'elevazione della CDT indicativa di un consumo alcolico abitualmente importante. Considerati i gravi abusi compiuti dal ricorrente, il suo atteggiamento scarsamente critico e la mancanza di capacità di contenere il proprio consumo, va riconosciuto uno stato di dipendenza da sostanze alcoliche ai sensi del diritto della circolazione stradale tale da giustificare la misura di sicurezza qui impugnata. Alla luce di questi presupposti e tenuto conto del fatto che due reati di assoluta gravità sono stati commessi nello spazio di poco più di un anno, la riammissione alla guida non prima del mese di novembre 2005 appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare a tal fine. D'altra parte, se le circostanze avessero permesso di irrogare a RI 1 una semplice misura di ammonimento, egli non avrebbe comunque potuto sperare di essere riammesso alla guida in tempi più brevi. Il diritto svizzero in vigore fino alla fine del 2004, di gran lunga più indulgente di quello attuale, prevedeva infatti un periodo minimo di revoca di un anno se entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver guidato in stato di ebbrietà il conducente guidava nuovamente in tale stato. Secondo la prassi delle competenti autorità amministrative, la grave recidiva specifica di cui si è reso autore nell'anno seguente alla decadenza del divieto scontato nel 2003 gli avrebbero di certo precluso di circolare in Svizzera per almeno 18 mesi (cfr. Schaffhauser, op. cit., n. 2461).

5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione impugnata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli artt. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 17 cpv. 1 lett. d, 17 cpv. 1bis e 17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 1 e 2, 45 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.